

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE

Art. 6. DELLE ISCRIZIONI – La richiesta di partecipazione deve essere compilata sull'apposito modulo contenente le norme di partecipazione. Detto modulo deve essere redatto in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare della Ditta richiedente o da un suo legale rappresentante **senza riserva alcuna**.

Art. 7 – La presentazione di tale modulo comporta da parte del richiedente l'accettazione integrale del Regolamento Generale e di tutte le norme emanate anche successivamente per l'organizzazione e il buon funzionamento della Fiera.

Art. 8. – La presentazione della domanda mentre è impegnativa per il richiedente non impegna assolutamente l'Ente che si riserva inappellabilmente e senza obbligo di darne giustificazione, la facoltà di accettazione della domanda. Agli Espositori accolti, che avranno versato un anticipo cauzionale, viene rilasciata conferma di partecipazione.

Art. 9. – Qualora il richiedente ammesso non possa partecipare, per legittima comprovata impossibilità alla manifestazione, potrà richiedere all'Ente, mediante comunicazione scritta, entro non oltre **30 giorni prima** della data di inizio della manifestazione lo scioglimento dell'impegno assunto, pagando come penale il **50%** del canone di adesione. Per le rinunce notificate oltre tale termine non sarà concesso alcun rimborso. **La tassa d'iscrizione e l'I.V.A.** non verranno in alcun caso rimborsate. L'Ente è giudice inappellabile sulle ragioni che impediscono alla Ditta di partecipare. Gli aderenti e i partecipanti eleggono il loro domicilio legale in Foggia riconoscendo competente ad ogni effetto il Foro di Foggia.

Art. 11 DEI POSTEGGI – Essendo la Fiera divisa rigorosamente in settori, i posteggi sono assegnati in raggruppamenti merceologici. E' assolutamente fatto obbligo all'aderente esporre soltanto i prodotti merceologici indicati nella domanda di adesione e nel gruppo merceologico a lui assegnato. Per conseguenza è fatto divieto di esporre nel proprio posteggio merci non assimilabili al settore merceologico assegnato, anche se prodotte o appartenenti alla stessa Ditta.

Art. 12. – E' tassativamente proibita la cessione dei posteggi, sia pure parziale, anche a titolo gratuito. La inosservanza di tale norma darà luogo alla decadenza del contratto senza alcun rimborso a favore dell'Espositore per quote pagate e spese sostenute.

Art. 13. – I posteggi sono concessi per l'area e l'ubicazione assegnati dall'Ente. Successive modifiche e scambi devono essere autorizzati dalla Direzione e sono a spese dell'Espositore.

Art. 14. – L'assegnazione dei posteggi alle Ditte richiedenti è fatta in base al criterio di precedenza della prenotazione. Comunque, ogni decisione finale spetta all'Ente che si riserva in oltre la facoltà di tornare sulle decisioni prese, in dipendenza di giustificate esigenze tecniche e organizzative senza che ciò costituisca per l'Espositore diritto a indennità o risarcimento di alcun genere.

Art. 15. – Le aree di posteggio sono a disposizione degli aderenti 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione e i posteggi devono essere pronti, sia nell'allestimento che nella presentazione entro le ore 20 del giorno precedente all'inaugurazione.

Art. 16. – **Gli allestimenti** dei posteggi, sia interni che esterni, sono soggetti all'approvazione preventiva dell'Ente. Tale approvazione va richiesta con la presentazione del progetto di allestimento in duplice copia almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Gli allestimenti dovranno essere rigorosamente contenuti entro i limiti dell'area assegnata e non superare l'altezza di m. 2,50 dal suolo per non ostruire gli stands degli altri e non danneggiare la prospettiva generale. Del che è arbitro e giudice l'Ente. Nelle aree scoperte è consentita l'installazione di cartelli e insegne luminose ad altezza superiore a m. 2,50 previo pagamento dell'imposta comunale e del canone pubblicitario della Fiera. I fondali, i divisori ed ogni elemento di allestimento devono essere rifiniti a regola d'arte anche sui lati esterni del posteggio. La costruzione o l'allestimento di strutture prefabbricate, chioschi, tettoie, silos, stalle, strutture pubblicitarie ecc. devono avere la preventiva autorizzazione dell'Ente da richiedersi esibendo progetto e relativi calcoli statici. Le autorizzazioni non comportano comunque per l'Ente responsabilità alcuna.

Gli allestimenti e qualsiasi componente di allestimento, compreso l'impiantistica elettrica, dovranno essere in regola con le vigenti normative per la prevenzione degli incendi emanate dal Ministero degli Interni.

Art. 17. – Gli Espositori possono fare eseguire i lavori di allestimento dal proprio personale o Ditte di loro fiducia. L'Ente si riserva tuttavia la facoltà di controllo su tutti gli allestimenti eseguiti, chiedendo, anche tutte

quelle modifiche a suo giudizio si rendessero necessarie per salvaguardare l'estetica della Fiera.

Art. 19. – Lo smontaggio e lo sgombrò dei posteggi potrà essere iniziato solo il giorno successivo a quello della chiusura della Fiera.

Entro cinque giorni dalla chiusura della manifestazione i posteggi di qualsiasi tipo o genere devono essere sgombrati, in difetto, l'Ente si riserva il diritto di procedere allo smontaggio delle strutture e all'immagazzinamento senza alcuna responsabilità ed a spese, rischio e pericolo dell'inadempiente. Trascorsi 60 giorni, gli oggetti non reclamati potranno essere venduti all'asta ed il ricavo, al netto di ogni spesa e di eventuali diritti dell'Ente, accreditato a favore dell'Espositore.

Art. 20. – E' fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare il posteggio nello stato in cui gli fu affidato. L'inosservanza darà diritto all'Ente di rivalersi dei danni anche nei modi previsti dall'**art. 26**.

Art. 21. – Tutte le merci esposte ed il materiale di allestimento possono essere rimossi solo previo rilascio di "**buono di uscita**" che verrà dato esclusivamente agli Espositori che avranno regolarizzato ogni pendenza nei confronti dell'Ente.

Art. 22. DELLE TARIFFE – L'iscrizione alla Fiera e la concessione dei posteggi comportano il pagamento di una tassa di iscrizione e di una tariffa per metro quadro. La quota di iscrizione è di **€ 100** essa è dovuta da ogni Espositore a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute dall'Ente per istruzione e il perfezionamento della pratica di partecipazione (stampati tessere, spese postali, inserimento nel **Catalogo Ufficiale**, diritto a una copia del **Catalogo**). Le tariffe di posteggio e delle varie prestazioni fornite dall'Ente sono specificate in apposito tariffario stabilito anno per anno.

Art. 23. – All'atto della presentazione della domanda di partecipazione dovrà provvedersi al versamento della tassa d'iscrizione nonchè della metà dell'importo totale per il posteggio. Il residuo importo deve essere versato all'atto dell'occupazione degli stands o dell'area prenotata.

Art. 25. – Qualora il pagamento non avvenga nei termini prescritti, l'Ente resta autorizzato ad agire a tutela dei propri interessi.

Art. 26. – GARANZIA CREDITI – Il mancato di quanto, a qualunque titolo dovuto all'Ente, da a questo la facoltà di rivalersi anche su quanto, di proprietà dell'Espositore, esistente in Fiera. L'Ente, pertanto, ha diritto di trattenere gli oggetti e le merci esposte nonchè il materiale di allestimento e dopo due mesi dalla chiusura della Fiera, in caso di mancato pagamento, di procedere alla vendita all'asta, trattenendosi l'importo ricavato in misura corrispondente al proprio credito.

Art. 27. – Nessun pagamento è valido se non fatto direttamente alla Amministrazione dell'Ente la quale soltanto è autorizzata a incassare, rilasciando la relativa quietanza.

Art. 30. DELLE TESSERE – Ad ogni partecipante sarà rilasciata gratuitamente una speciale tessera di servizio per ogni **€ 100** di canone netto di posteggio con un massimo di 5 tessere.

Art. 36. DELLA VIGILANZA – L'Ente Autonomo Fiera di Foggia provvede, senza responsabilità alcuna al servizio normale di vigilanza notturna e diurna, declinando ogni responsabilità sia per i rischi naturali e di forza maggiore che per i furti.

E' assolutamente proibito, pertanto, tranne speciale permesso ed autorizzazione rilasciata dall'Ente, fare effettuare il servizio di vigilanza notturna da personale proprio.

Art. 37. DELLA ASSICURAZIONE – L'Ente declina ogni responsabilità per qualsiasi rischio, è fatto, pertanto, obbligo a ciascuna Ditta di provvedere all'assicurazione dei propri prodotti esposti e di qualunque altro materiale inerente per tutto il periodo della manifestazione. Detta assicurazione potrà effettuarsi presso qualsiasi Compagnia o Società di Assicurazione. Presso gli Uffici dell'Ente funziona un servizio Assicurazione, con cui si può contrarre una speciale polizza tipo "**tutti i rischi**" riservata a tutti gli Espositori.

Art. 43. DISPOSIZIONI FINALI – L'Ente si riserva di pubblicare regolamenti interni ed emanare tutte quelle disposizioni speciali che giudicherà opportune a meglio regolare e coordinare lo svolgimento della Fiera e dei servizi ad essa relativi. I regolamenti interni e le predette ordinanze e disposizioni avranno valore pari al presente regolamento e saranno obbligatorie per chi risulterà soggetto alle loro norme. L'Espositore ed i suoi dipendenti dovranno inoltre attenersi strettamente alle ingiunzioni che venissero fatte dai Funzionari e Rappresentanti dell'Ente e dagli Agenti Pubblici, pena la esclusione dalla Fiera e la chiusura del posteggio senza alcun diritto a rimborsi, indennità o danni.

LA DITTA